

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VARALLO POMBIA - PROVINCIA DI NOVARA

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VARALLO POMBIA E BOGOGLIO, PER LA GESTIONE DELLA COMMISSIONE
PAESAGGISTICA**

Raccolta n.

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di

TRA

il Comune di Varallo Pombia, con sede legale in Varallo Pombia, Via Simonetta n. 3, C.F., rappresentato dal Dott. Joshua Carlomagno, nato a, nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale

ED

il Comune di Bogogno, con sede legale in Bogogno,, C.F., rappresentato dal Sig. Pietro Sacco, nato a, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale

PREMESSE

Visto il D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", di seguito per brevità denominato "Codice" ed in particolare l'art. 146 comma 6° relativo alle determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esecuzione delle funzioni paesaggistiche.

Vista la L.R. n.32/2008 e s.m.i. che ha istituito e disciplinato il funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio prevista dall'art.148 del Codice, che stabilisce che i componenti debbano essere dei soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

Considerato che la Regione Piemonte a seguito delle più recenti modifiche al Codice introdotte dal D.Lgs n.63/2008, ha attribuito ai Comuni parte delle funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Considerato inoltre che l'art. 146, comma 6°, del Codice stabilisce che gli Enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche oltre che garantire la differenza tra attività finalizzate alla tutela paesaggistica da un lato ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia dall'altro.

Rilevato che la L.R. 32/2008 e s.m.i. demanda alle Commissioni locali l'espressione del parere vincolante per gli interventi sulle aree e sugli immobili che nelle prescrizioni dei P.R.G.C. sono definiti di interesse storico artistico, come previsto dall'art.49 ultimo comma della L.R.n. 56/1977 e s.m.i., in aderenza con le previsioni del Codice che include "i centri ed i nuclei storici" tra gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico soggetti al titolo 1° della parte terza - Beni paesaggistici.

Valutato che in base alle considerazioni sopra esposte è necessario assicurare una netta distinzione tra l'organismo che esprime la valutazione di ordine tecnico-scientifico sulla tutela paesaggistica e la struttura preposta all'esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistica-edilizia e che presiede al rilascio dei titoli abilitativi.

Considerato inoltre che la L.R. n.32/2008 e s.m.i. all'art.4, nel disciplinare la composizione delle Commissioni locali paesaggistiche, esprime una valutazione preferenziale della forma associata intercomunale, non soltanto per perseguire livelli più elevati di efficienza amministrativa ma soprattutto per una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione di specifiche connotazioni territoriali paesaggisticamente rilevanti, perseguito obiettivi e sinergie non ottenibili nell'ambito esclusivo dei singoli territori comunali.

Richiamato inoltre il "Regolamento comunale della commissione locale per il paesaggio" del Comune di Varallo Pombia (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 20.02.2009 e modificata con le successive deliberazioni n. 19 del 02.04.2009 e n. 2 del 26.02.2015) che prevede all'art. 1, co. 4, che l'ambito territoriale di competenza della Commissione per il Paesaggio del Comune di Varallo Pombia "potrà essere estesa ad altri comuni che intendessero stipulare con il Comune di Varallo Pombia idonea convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000".

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra i Comuni di Varallo Pombia e Bogogno si conviene e si stipula il presente accordo:

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

I Comuni di Varallo Pombia e Bogogno gestiscono la Commissione locale per il paesaggio in forma associata, ai sensi del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i. e della L.R.n.32/2008 e s.m.i..

ART. 2 - FINALITÀ

Scopo della presente Convenzione è lo svolgimento delle istruttorie inerenti funzioni paesaggistiche attribuite ai Comuni convenzionati dalla L.R.n.32/2008 e s.m.i..

ART. 3 - AMBITO TERRITORIALE

Le funzioni assegnate alla Commissione locale intercomunale per il paesaggio ineriscono i territori comunali di Varallo Pombia e Bogogno e sono esercitate nei limiti stabiliti dalle norme statali, regolamenti vigenti in materia per i provvedimenti di volta in volta interessati e in conformità alle normative dei Piani Regolatori e dei regolamenti dei Comuni associati.

È individuato quale Comune Capo Convenzione il Comune di Varallo Pombia.

ART. 4 - FUNZIONI

La Commissione locale per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alle coerenze dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici ed a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

La Commissione locale per il paesaggio deve esprimere parere su due procedimenti tra loro diversi:

1. procedura prevista dall'art.146 del Codice, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai Comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico-scientifiche delle Commissioni locali per il paesaggio nei casi non elencati al comma 1 art. 3 della L.R.n.32/2008 e s.m.i..

Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre agli interventi elencati all'art.149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.

2. formulazione del parere vincolante, di cui all'art.49 ultimo comma, della L.R. n.56/77 e s.m.i. in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale. Per questo procedimento la Commissione dovrà esprimersi entro 60 giorni.

ART. 5 - CRITERI GENERALI PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione locale per il paesaggio è nominata da Comune Capofila con i criteri del Regolamento comunale della commissione locale per il paesaggio" (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 20.02.2009 e modificata con le successive deliberazioni n. 19 del 02.04.2009 e n. 2 del 26.02.2015).

La Commissione si riunisce almeno tre volte l'anno.

ART. 6 - COMITATO INTERCOMUNALE

Al "Comitato intercomunale" è composto dai Sindaci o Assessori delegati dei Comuni aderenti alla presente Convenzione. Ad esso viene demandata la verifica di ammissibilità di altri Comuni all'adesione alla presente Convenzione.

ART. 7 - RAPPORTI FINANZIARI

I rapporti finanziari tra i Comuni convenzionati sono ispirati al principio della solidarietà e della ripartizione degli oneri. Il costo del servizio, da corrispondersi da parte del Comune di Bogogno convenzionato verrà annualmente definito sulla base di una quota forfettaria pari a € 300,00.

Eventuali aggiornamenti della quota fissa verranno approvati con delibera di Giunta Comunale da parte di ciascun Comune convenzionato.

ART. 8 - FACOLTA' DI RECESSO – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

Ciascun Comune aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione con apposita delibera consiliare. La facoltà di recesso deve essere comunicata per iscritto agli altri Comuni con un preavviso di almeno quattro mesi ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La convenzione potrà essere sciolta anticipatamente, oltre che per dare attuazione a sopravvenute norme di legge, per intervenuto accordo tra tutti i Comuni associati, previa proposta del Comitato intercomunale e adozione di deliberazioni conformi dei competenti organi.

ART. 9 – AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI

1. La presente Convenzione è aperta alle successive adesioni di altri Comuni, secondo le richieste che perverranno nel tempo.

2. Il Comune che intende aderire alla gestione associata deve presentare apposita istanza al Sindaco del Comune Capo Convenzione il quale, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta istanza, convoca il Comitato intercomunale.

3. Il Comitato, acquisito il parere obbligatorio, ma non vincolante, del competente Responsabile di Settore del Comune capofila relativamente alle implicazioni sul piano organizzativo e gestionale della adesione di un nuovo Comune, valuta e decide in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza di adesione, redigendo apposito verbale.

4. L'adesione dei nuovi Comuni, avvenuta secondo le modalità di cui al presente articolo, non necessita di alcuna ulteriore deliberazione da parte degli organi consiliari dei Comuni già convenzionati.

5. Il Comune la cui istanza di adesione sia stata accolta deve approvare in Consiglio comunale la presente convenzione.

6. Successivamente all'approvazione della convenzione da parte del nuovo Comune aderente, il Comune Capo Convenzione, operando quale delegato di tutti gli altri Comuni convenzionati (deleganti), ai sensi dell'art. 30, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sottoscriverà la convenzione, unitamente al nuovo Ente aderente. Dell'adesione viene data comunicazione agli altri comuni aderenti a cura del Comune Capofila.

ART. 10 - DURATA

La presente Convenzione decorre dal Per n. 3 anni.

ART. 11 - RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda alla normativa vigente in materia statale, regionale e locale.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Varallo Pombia (Dott. Joshua Carlomagno)

Per il Comune di Bogogno (Sig. Pietro Sacco)